



# COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **44**      Data: **29/09/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

L'anno **Duemilaventi** nel mese di **Settembre** il giorno **Ventinove**, alle ore **18:00**, nella Sala del Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
VALBONESI DANIELE	S	FELICE MARIO	S
ZANCHINI MATTEO	S	FALANCIA FRANCO	S
GUIDI ISABEL	S	ROSSI VALENTINA	G
MARIANINI ILARIA	S	CASTAGNOLI SILVIO	S
PINI GOFFREDO	N		
BELLINI LORENZO	G		
ANAGNI TOMMASO	S		
NUZZOLO GABRIELE	S		
BIONDI MARIA	S	TOTALE PRESENTI 10	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **CIGNA GIORGIO**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco **VALBONESI DANIELE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BIONDI MARIA, NUZZOLO GABRIELE, CASTAGNOLI SILVIO**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che il termine per approvare le delibere regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamate fra le più recenti novità in materia di fiscalità, anche locale, le seguenti disposizioni:

- l'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 recante disposizioni in tema di ravvedimento operoso;
- l'art. 1, commi 784 e seguenti, della Legge n. 160/2019 riguardanti le modalità di riscossione delle entrate (tributarie e patrimoniali) degli enti locali, con particolare riferimento al nuovo "accertamento esecutivo" che a decorrere dagli atti emessi dal 01/01/2020 diventa titolo idoneo ad attivare le eventuali procedure esecutive e cautelari nei confronti di coloro che non adempiano al pagamento di quanto accertato senza preventiva emissione di cartella esattoriale o atto di ingiunzione;
- l'art. 1, commi da 796 a 801, della Legge n. 160/2019 in tema di rateizzazione dei tributi;

Dato atto che con il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19", il termine per l'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022 è stato ulteriormente prorogato al 30/09/2020;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del nuovo Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso tributario e prevedere gli strumenti normativi per disincentivare la proposizione di contenzioso da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario;

Considerato che le disposizioni in merito agli strumenti deflattivi contenute nel regolamento generale delle entrate tributarie (approvato con delibera C.C. n. 34 del 29/04/2014, modificato con delibera n. 11 del 29/04/2016), nel regolamento sul diritto di interpello (approvato con delibera C.C. n. 11 del 29/04/2016) e nel regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali (approvato con deliberazione C.C. n. 126 del 17/12/1998 e modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 14/06/2012) non possono essere abrogate o modificate, in quanto le disposizioni in essi contenute regolano tutti gli atti ancora pendenti, notificati entro il 31 dicembre 2019;

Esaminato il testo del Regolamento comunale in argomento allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

Richiamata la delibera consiliare n° 10 del 27/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022;

Atteso che la redazione di un testo regolamentare di carattere unitario che comprenda la disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso (interpello, accertamento con adesione, autotutela), e del ravvedimento operoso, risponde ai principi di chiarezza e semplificazione delle disposizioni tributarie e d'informazione ai contribuenti, dettati dalla Legge n. 212/2000 recante disposizioni in materia di "Statuto dei diritti del contribuente";

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, conservato agli atti d'ufficio, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 778 delle Legge 160/2019" e la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16/09/2020 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile della TARES e IUC/TARI" con la quale è stata nominata Funzionario Responsabile la Dott.ssa Fantini Sara, già Responsabile del Servizio Finanziario, e cui viene data competenza su "l'organizzazione e la gestione, in via generalizzata, dell'intero apparato tributario comunale";

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall'art. 3 D.L. 174/12) allegato solo all'originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso

Sentita la discussione come sottoriportata:

**Zanchini:** sì, questi sono, come dice il titolo, gli strumenti deflattivi del contenzioso che sono disciplinati, come l'accertamento con adesione, l'autotutela, che può fare l'Ente stesso quindi il Comune, il ravvedimento operoso, l'interpello del contribuente, fino ad arrivare alla conciliazione giudiziale. Sono tutti quegli istituti che vanno a disciplinare gli interventi per cercare di non arrivare a un procedimento giudiziario, quindi sono istituti che possono essere utilizzati per regolarizzare i rapporti tra l'Ente che, in questo caso, è il creditore, e il contribuente che, in questo caso, invece è in una posizione debitoria.

**Con voti unanimi espressi in forma palese**

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati;

A) di approvare il Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso, nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

B) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal decreto legge n. 18/2020 il quale ha disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio Unico di Previsione 2020/2022 al 30/09/2020, tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 200 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le deliberazioni sono efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) Di dare atto che il comma 3-bis, dell'art.106 del D.L. 34/2020 prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter, del D.L. 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

La norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



## **COMUNE DI SANTA SOFIA**

# **REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

Approvato con deliberazione di C.C. n.        del

**In vigore dal 01/01/2020**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Funzionario responsabile

### **TITOLO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Articolo 3 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

Articolo 4 – Ambito di applicazione

Articolo 5 – Attivazione del procedimento

Articolo 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 8– Comparizione del contribuente

Articolo 9 – Atto di accertamento con adesione

Articolo 10 – Perfezionamento della definizione

Articolo 11 – Effetti della definizione

Articolo 12 – Riduzione della sanzione

### **TITOLO II – AUTOTUTELA**

Articolo 13 – Oggetto e scopo dell'autotutela

Articolo 14 – Richiesta del contribuente

Articolo 15 – Annullamento dell'atto amministrativo

Articolo 16 – Rinuncia all'imposizione

Articolo 17 – Revoca dell'atto amministrativo

Articolo 18 – Criteri di priorità

Articolo 19 – Conclusione del procedimento di riesame

Articolo 20 – Autotutela in pendenza di giudizio

### **TITOLO III – RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Articolo 21 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

### **TITOLO IV – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE**

Articolo 22 – Oggetto e scopo dell'interpello

Articolo 23 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

Articolo 24 - Istanza di interpello

Articolo 25 - Adempimenti del Comune

Articolo 26 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

### **TITOLO V – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

Articolo 27 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

### **TITOLO VI – NORME FINALI**

Articolo 28 – Norme abrogate

Articolo 29 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30 – Entrata in vigore

## **PREMESSA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Santa Sofia, di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti di atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

### **Articolo 2 – Funzionario responsabile**

Competono al Funzionario responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti

## **TITOLO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 3 - Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, il presente regolamento disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

### **Articolo 4 – Ambito di applicazione**

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rilevatisi infondati o illegittimi.

### **Articolo 5 – Attivazione del procedimento**

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

### **Articolo 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Articolo 7 – Procedimento ad iniziativa del contribuente**

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 6, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione del reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.

#### **Articolo 8 – Comparizione del contribuente**

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale, redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente o attraverso contestuale consegna del verbale debitamente sottoscritto dalle parti o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'avviso, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.

La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione

#### **Articolo 9 – Atto di accertamento con adesione**

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente ( o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.

Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Articolo 10 – Perfezionamento della definizione**

La definizione di perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.

E' ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.

Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a far pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.

L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

#### **Articolo 11 – Effetti delle definizioni**

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Articolo 12 – Riduzione della sanzione**

A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie.

### **TITOLO II AUTOTUTELA**

#### **Articolo 13 - Oggetto e scopo dell'autotutela**

Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. n. 37 dell'11 febbraio 1997, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero provvedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente.

#### **Articolo 15 – Annullamento dell'atto amministrativo**

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persone;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

#### **Articolo 16 – Rinuncia all'imposizione**

Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo, esemplificativo, nell'articolo precedente.

Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamenti, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia invitato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

#### **Articolo 17– Revoca dell'atto amministrativo**



Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 16 del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando: - i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie sia simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva; - vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

#### **Articolo 18 – Criteri di priorità**

Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso

#### **Articolo 19 – Conclusione del procedimento di riesame**

Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

#### **Articolo 20 – Autotutela in pendenza di giudizio**

In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.

Analogamente deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del contribuente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.

Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione per i soli motivi sui quali non sia stata pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente

### **TITOLO III RAVVEDIMENTO OPEROSO**

#### **Articolo 21 - Modalità applicative del ravvedimento operoso**

Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014, dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015 e dall'art. 10 bis del D.L. 124/2019 convertito con la L. 157/2019.

Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.

In ogni caso, in espressa deroga a ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente con riferimento all'anno accertato in tutte le sue ipotesi in cui la violazione sia stata già accertata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere

al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.

In applicazione di quanto disposto dall'art.1, comma 637 L.190/2014, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:

- in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;
- ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
- ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore o dall'errore.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

#### **TITOLO IV INTERPELLO**

##### **Articolo 22- Oggetto e scopo dell'interpello**

Nel presente titolo è disciplinato, in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge 27 luglio 2000, n. 112, contenete disposizioni in materia di statuto del contribuente, e del D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente dall'Amministrazione comunale

##### **Articolo 23 – Presentazione dell'istanza dell'interpello**

Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.

Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### **Articolo 24 – Istanza di interpello**

L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Articolo 25– Adempimenti del Comune**

La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

#### **Articolo 26– Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

**TITOLO V  
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

**Articolo 27- Modalità applicative della conciliazione giudiziale**

Le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, sono richiamate nelle disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lettera s) D.Lgs. 156/2015.

**TITOLO VI  
NORME FINALI**

**Articolo 28- Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Articolo 29- Disposizioni finali e transitorie**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

**Articolo 30- Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
**F.to VALBONESI DANIELE**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to CIGNA GIORGIO**

---

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì **06/10/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ([www.comune.santa-sofia.fc.it](http://www.comune.santa-sofia.fc.it)) per gg.15 consecutivi a far data dal **06/10/2020**

Lì **06/10/2020**

Il Responsabile Servizio Segreteria  
VALERIA BARCHI

---

#### **La presente deliberazione:**

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
  
- È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to VALERIA BARCHI